

STATUTO DELLA Organizzazione di Volontariato "Associazione Regionale Scompensati Cardiaci Icaro OdV"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Regionale Scompensati Cardiaci Icaro OdV", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fine di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà esser decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata della Associazione è illimitata.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione svolge altresì alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, nr 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere il reciproco sostegno fra pazienti attraverso esperienze di condivisione di conoscenze ed esperienze;
2. promuovere la diffusione di informazioni relative alla patologia per mezzo dei media;
3. offrire aiuto e sostegno concreti alle famiglie dei pazienti anche per mezzo della creazione di gruppi di collisione;
4. rappresenta gli interessi dei pazienti con scompenso cardiaco nella politica sanitaria regionale;
5. collaborare con diverse Associazioni a livello nazionale ed internazionali che perseguono fini analoghi;
6. organizzare eventi ed incontri formativi, divulgativi e/o educativi al fine di promuovere la pubblicazione di materiale utile per la conoscenza della patologia oltre alla creazione di un sito web e di una newsletter servendosi di tutti i mezzi di comunicazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
7. promuovere attività di riabilitazione fisica e psicologica;

8. organizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi, anche in collaborazione con altri enti non lucrativi operanti nel medesimo settore, destinati al sostegno concreto dei pazienti negli ospedali del territorio regionale;
9. organizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi destinati alla realizzazione dei progetti di ricerca, nonché attività culturali di settore.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In casi di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributo dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statuari;
4. contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizione anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può esser retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione. Sono vietati, in ogni caso, rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 gennaio di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone alla Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione della Assemblea che ne disporrà la approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 Membri della Associazione

Possono essere soci della Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità della associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che la associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle eventuali persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura la annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita approvazione del presente Statuto, l'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi della Associazione nonché al versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione di comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che la Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Resta fermo il diritto di richiedere alla Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde

- Per decesso
- Per recesso per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno
- Per esclusione:
 - i. in caso di comportamento contrastante con gli scopi della Associazione
 - ii. in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazione adottati dagli Organi della Associazione

Il **recesso** deve esser comunicato in forma scritta dalla Associazione da parte dell'Associato. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo. L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono esser contentati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica entro 30 giorni dalla contestazione.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento della Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro dei soci, conseguente alla delibera della Assemblea, di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Organi della Associazione

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa, compatibilmente alle proprie possibilità e capacità, nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere alla elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione della Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi della Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sulla attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I Soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa, eventualmente stabilita annualmente dalla Assemblea;
- non compiere atti che danneggino l'interesse o l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con i scopi e le regole della Associazione;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 Organi della Associazione

Sono organi della Associazione

- La Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico
- Organo di controllo (facoltativo)

L'elezione degli organi della Associazione non può esser in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci della Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dalla Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; alla attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno 1 mese nel libro soci.

Art 10 Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto anche per il tramite di ausili telematici almeno 8 giorni prima della data di riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito della Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per prima e seconda convocazione ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto di presenti.

Art. 11 Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 Quorum deliberativi

Le deliberazioni della Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata alla unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza con i soci intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, a condizione che sia possibile certificare l'identità di ciascuno.

A tal proposito è necessario che:

- ✓ il Presidente certifichi l'identità e la legittimazione degli interventi assunti per mezzo di collegamento audio – video
- ✓ sia consentito agli interventi dislocati di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
- ✓ sia consentito ai soci dislocati di conoscere e constatare i risultati della votazione assembleare

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati da soci esclusi;

- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo della attività annuale nonché, eventualmente, la misura della quota associativa annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, sulla trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dello articolo 22.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dalla Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo può costituire fra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice-Presidente, segretario, tesoriere e da uno o più consiglieri, alle quali delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dallo incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo fra i non eletti, salvo ratifica da parte della Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti stabiliti dalla Associazione.

Art.15 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed eventualmente un segretario e un tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni della Assemblea;

- predispone bilancio e rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale da sottoporre alla votazione della Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti alla Assemblea dei soci.

Art. 16 Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è comunicato con comunicazione scritta da spediti anche per e-mail, almeno 5 gg prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultino presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 6 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché la Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo, le presiede e coordina le attività della associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti la ordinaria amministrazione.

Al presidente è distribuita la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anche esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 gg il Consiglio Direttivo per la elezione del Nuovo Presidente.

Art. 18 Il Segretario

Il Segretario ha funzioni amministrative, prende parti alle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea e ne redige il verbale. In particolare cura tutte le attività inerenti l'eventuale assunzione di personale, acquisti di materiali, e tutte le attività di tipo amministrativo, necessarie al funzionamento dell'Associazione.

Art. 19 Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è eletto dall'Assemblea.

E' costituito in primis dal Direttore Scientifico nominato per le sue riconosciute competenze specialistiche e da esperti in tematiche scientifiche che per la loro comprovata esperienza e competenza possano sostenere ed indirizzare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi sociali.

Il Comitato resta in carica due anni.

Viene regolarmente informato sull'attività della Associazione e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Associazione.

Ai componenti del comitato non può esser attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti stabiliti dalla Associazione.

Art. 20 Organo di Controllo (facoltativo)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dalla Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni e i suoi componenti che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono esser scelti fra i revisori legali iscritti nello apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto del principio di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi), 8 (destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 22 Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio sarà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art 23 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.